REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **REGIONALE** SEZIONE **44**

DI **MILANO**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	D'AGOSTINO	CLAUDIO	Presidente
☐	MOLITERNI	FRANCESCO PAOLO	Relatore
☐	VASSALLO	LUIGI	Giudice
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 2087/14
  depositato il 03/04/2014

- avverso la sentenza n. 240/8/13
  emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
  proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI MILANO

controparte:

Atti impugnati:
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°
AVVISO DI LIQUIDAZIONE n°

difeso da:
FORTE AVV. SIMONE
VIA A. SAFFI N. 23 20100 MILANO MI

SEZIONE

N° 44

REG.GENERALE

N° 2087/14

UDIENZA DEL

23/06/2014 ore 09:30

SENTENZA

N° 4735/2014

PRONUNCIATA IL:

23/06/2014

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

19 SET. 2014

Il Segretario

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

RGA 2087/14

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate propone appello alla sentenza n.240/08/2013 del 25/06/2013 della C.T.P.di Milano che ha accolto il ricorso avverso un avviso di rettifica e liquidazione n. per imposta di donazione,ipotecaria e catastale emesso dall'Agenzia delle Entrate di Milano,con condanna alle spese di €.1.300,00,dell'atto notarile istitutivo di un "trust di garanzia" in quanto ha ritenuto che il legislatore,mentre ha sottoposto i trusts alle imposte dirette con la legge n.286/2006,non ha inteso richiamarli in sede di norme sulle imposte di registro e donazioni,dimostrando la volontà di esclusione di questa categoria di imposte dal particolare negozio del trust,richiamando le pronunce di numerose C.T.P.e C.T.R.e della Suprema Corte di Cassazione n.15234 del 3/12/2001 e Cassazione Sezioni Unite n.16424 del 21/11/2002.

L'atto istitutivo di un trust definito dalle parti di garanzia è stato sottoposto dal notaio ad imposta fissa di registro,ma l'ufficio lo ha interpretato come atto contenente un vincolo di destinazione e lo ha assoggettato ad imposte ipo-catastali e donazione decurtando l'imposta già pagata ed addebitando l'importo complessivo di €.10.414,00.

Ricorre il notaio con la motivazione che il trust è stato regolamento dal legislatore ai fini delle imposte dirette mentre non ha fatto alcun riferimento alle imposte indirette,per cui l'imposizione può operare solo al momento dell'attribuzione definitiva dei beni alla scadenza del trust.

Le circolari richiamate dall'ufficio non vincolano il contribuente in assenza di una specifica normativa di riferimento per cui il presupposto dell'imposizione si verifica al momento della manifestazione della ricchezza,mentre,nella fattispecie,esiste solo una aspettativa giuridica delle parti.

Con l'appello l'ufficio contesta le motivazioni del giudice di prossimità che ha fatto proprie le considerazioni di parte ed interpreta l'atto come un trust costitutivo di vincoli di destinazione perchè la segregazione dei beni in un patrimonio separato gestito dal trustee induce a ritenere che il vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine per consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale che è,invece,assoggettata alle imposte indirette.

Conclude con la richiesta di riforma della sentenza impugnata e deposita nota spese.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello della Direzione Provinciale II di Milano dell'Agenzia delle Entrate è infondato e va reietto.

Preliminarmente,questo Collegio ritiene opportuno rilevare che l'art.2,commi da 47 a 49 della legge 286/2006,non menziona espressamente la tipologia di atto in discussione che trova il suo fondamento legislativo nell'art.2 della Convenzione dell'Aja ratificata e resa esecutiva in Italia dalla legge n.364/89 che ha disciplinato la natura del patto di trust come l'utilizzo dei beni conferiti con apposito atto pubblico per le finalità in esso specificate che entrano in possesso del trustee in maniera distinta da altri beni di proprietà mediante una segregazione dei beni conferiti in trust rispetto sia al restante patrimonio del disponente denominato settlor e sia nei riguardi degli altri eventuali beni del trustee,caratteristica segregazione patrimoniale che deve consentire ai beni conferiti in trust di essere destinati al conseguimento di un determinato scopo prefissato dal disponente nell'atto istitutivo,con la peculiarità che la proprietà dei beni attribuiti al trustee è di tipo particolare,condizionata nel tempo e nelle modalità di utilizzo che debbono concludersi con il raggiungimento dello scopo per cui il trust è stato istituito.

All'uopo,l'artico 16 dell'atto notarile registrato a Milano il 26/04/2012 n. serie 1T dichiara che "il trattamento fiscale del trasferimento dei beni dal disponente al trustee viene assoggettato ad imposta di registro,catastale ed ipotecaria in misura fissa trattandosi di negozio giuridico neutro sotto il profilo economico-patrimoniale e,conseguentemente,sotto il profilo tributario.....per quanto concerne il vincolo istituito a favore dei beneficiari..chiede che il presente atto sia assoggettato ad imposta in misura fissa,essendo istituito esclusivamente a fini di garanzia e non esistendo alcun intento liberale da parte di alcuno. Non ravvisandosi,pertanto,la costituzione di alcun vincolo di destinazione a favore di terzi,..chiede l'applicazione dell'art.11 della tariffa parte I del D.P.R.131/86."

E' di immediata evidenza che,al momento della stipula dell'atto,ci si trova di fronte a posizioni beneficiarie sottoposte a condizione sospensiva,onde l'individuazione del trattamento tributario,in assenza di chiare ed espresse disposizioni normative,dato che con riferimento all'imposizione indiretta non vi è in Italia una disciplina normativa che si riferisca espressamente al trust,non può che essere il frutto dell'interpretazione che tenga conto delle specificità proprie di tale fenomeno giuridico tipicamente anglosassone,valutando l'articolarsi del fenomeno trust sul piano operativo e,in particolare,sul piano civilistico della causa e degli effetti.

Prima della emanazione delle circolari n.48/2007 e n.3/2008 e la n.28/E del 27/3/2008,sull'argomento si era espressa la delibera del SECIT del 1998 che ricostruiva il trust appiattendolo sulla figura della sostituzione fedecommissaria,con conseguente applicazione dell'imposta di donazione dovuta dal trustee su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni facenti parte del patrimonio trasferito,mentre il pagamento residuale a carico del beneficiario doveva essere collegato al momento della cessazione del trust,cioè al momento dell'attribuzione finale dei cespiti al beneficiario stesso.

In caso di diffusione omettere le generalità e altri dati identificativi

Senonchè tale visione confligge con la ricostruzione civilistica della posizione giuridica dei beneficiari nel senso che il beneficiario di un trust è titolare di un diritto di credito nei confronti del trustee,ma tale diritto di credito non ha ad oggetto il trasferimento dal trustee in favore dei beneficiari dei beni in trust,ma solo il diritto di pretendere dal trustee l'adempimento delle obbligazioni che sorgono a suo carico dall'istituzione del trust.

Tanto è vero che la regola generale che governa l'attività del trustee è nel senso che egli ha sempre la pienezza dei poteri,dovendo essere la sua attività volta alla massimizzazione del valore dei beni in trust,essendo la sua un'attività dinamica che può condurre,anche,ad una trasformazione dei beni originari in altri.

Ecco che si manifesta l'improponibilità di pretendere di tassare il trasferimento in capo ai beneficiari in via anticipata,quasi assumendo che essi siano titolari del trust fund già al momento dell'istituzione del trust e non,invece,del diritto di credito e di pretendere dal trustee l'adempimento delle sue obbligazioni.

Il che non può portare l'interprete ad applicare un'imposta di tipo proporzionale in sede di istituzione del trust ed in particolare dell'atto traslativo dei beni dal disponente al trustee, a pena di violazione del principio costituzionale previsto nell'art.53.

Questo ragionamento è particolarmente comprensibile nei cosiddetti trust di garanzia, come individuato nella fattispecie dal notaio rogante,ove il debitore,per tutelare al meglio le ragioni dei creditori,trasferisce un bene immobile o un diritto reale immobiliare al trustee affinchè questi provveda a sua volta ad allocarlo sul mercato e,così smobilizzandolo,a ritrarre un valore di realizzo finalizzato a più adeguatamente soddisfare quelle ragioni creditorie,con restituzione dell'eventuale residuo al disponente-debitore.

Può definirsi questo il caso di un trust con causa solutoria,destinato a sottrarre il bene o il diritto reale immobiliare all'azione esecutiva dei creditori,salvo sempre il legittimo ricorso all'azione revocatoria che non comporta attribuzione di ricchezza né a favore di alcun beneficiario finale diretto o indiretto né tanto meno a favore del trustee cui è conferita solo una legittimazione a disporre in via funzionale e che semmai assume nei confronti dei creditori solo un impegno ad assolvere al meglio i suoi compiti.

E' iniquo pensare che,oltre all'assolvimento di questi compiti,il trustee debba essere tenuto anche al pagamento di imposte ipocatastali in misura proporzionale non ragguagliate ad alcuna accresciuta capacità contributiva,mentre,al contrario,si giustifica l'applicazione della sola imposta in misura fissa.

Resta salva la legittima applicazione delle imposte ipocatastali in misura proporzionale al solo atto di trasferimento di quei beni e diritti attuato da parte del trustee nei confronti di quelli che possono essere considerati i beneficiari effettivi e finali del trust,al momento in cui quel trasferimento debba essere perfezionato secondo le istruzioni del negozio istitutivo o comunque al suo scioglimento.

La liceità del trust a scopo di garanzia deriva dalle seguenti considerazioni:

a)non è violata la c.d.garanzia generica dei creditori ex art.2740 c.c.costituita dalla responsabilità patrimoniale illimitata del debitore,perchè alla liceità del trust consegue la liceità della creazione di un patrimonio separato in testa al trustee;

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

b)non è violata la "par condicio creditorum" ex-art.2741 c.c.,nè le cause legittime di prelazione perchè manca la realtà tipica delle suddette garanzie in quanto il trustee ha la funzione di gestire i beni in trust e di provvedere con le loro rendite o col ricavato dalla loro vendita al soddisfacimento del beneficiario-avente causa e l'acquisizione del bene nel trust è solo strumentale allo scopo di garanzia;
c)non vi è violazione del divieto di patto commissorio ex art.2744 c.c.proprio perchè mancano gli elementi del patto commissorio e cioè la sproporzione tra l'entità del debito garantito ed il valore dei beni trasferiti e l'approfittamento dello stato di bisogno del debitore.
L'obbligo di rendicontazione del trustee sottrae il trust al divieto del patto commissorio perchè nel trust convenzionale a scopo di garanzia,la causa è la destinazione tipica di determinati beni ad una causa lecita di garanzia testimoniata dai suoi elementi costitutivi che sono:
1-il controllo dei beni da parte del trustee;
2-l'obbligo di rendiconto del trustee;
3-il vincolo specifico di destinazione dei beni alla garanzia;
4-l'autonomia patrimoniale dei beni conferiti in trust.
E' questa una clausola conosciuta con il nome di "patto marciano",ignoto alla legge positiva ma che deriva da una millenaria tradizione dogmatica risalente ad una interpolazione giustinianea di un testo del giurista Marciano che permetteva al creditore insoddisfatto di appropriarsi della cosa ricevuta in garanzia,purchè stimata al giusto prezzo (rem iustio pretio tunc aestimandam) e di cui la Corte di Cassazione ne ha affermato la liceità con le sentenze n.3134 dell'8/2/2013,n.12462 del 21/5/2013, n.4262 del 20/2/2013,n.10986 del 9/5/2013.
La posizione dell'Ufficio appellante è appiattita sulle circolari e istruzioni diramate dagli uffici superiori che inducono a ritenere il trust come soggetto passivo dell'imposta sulle donazioni con applicazione delle imposte proporzionali dell'8% alla disposizione segregativa oltre le imposte ipotecarie del 2% e catastali dell'1%,ma le stesse non hanno alcun valore vincolante per il giudice,una volta interpretato l'atto dichiarativo nel senso della liceità della sua causa,per la quale rimane dovuta l'imposta in misura fissa già soddisfatta in sede di registrazione dell'atto in €.734,00.
Per le motivazioni suesposte ed ogni altra eccezione disattesa restando assorbita da quanto prefato,l'appello deve essere rigettato anche se,alla soccombenza,non si ritiene di far seguire la condanna al pagamento delle spese di giustizia che,pertanto,restano integralmente compensate tra le parti in causa a motivo della particolarità della materia da trattare.

fg. 5

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Milano,sezione 44,definitivamente pronunciando,così decide:
-rigetta l'appello.
-Spese compensate.
Dato a Milano,lì 23/06/2014

IL RELATORE

IL PRESIDENTE